

**COMUNE DI PIACENZA
SETTORE PIANIFICAZIONE STRATEGICA
EDILIZIA E SUAP**

Vidimazione ai sensi dell'art. 110 comma 1, del R.D.
18/06/1931 n. 773
Piacenza, 01/07/2023

IL DIRIGENTE
(Dott. Massimo Sandoni)



Questura di Piacenza

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

VISTO l'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza-Regio Decreto 18.06.1931 nr.773, così come modificato dalla Legge 23.12.2005 nr.266, nonché gli artt.194 e 195 del relativo Regolamento-Regio Decreto 06.05.1940 nr.635-emanata la seguente tabella:

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

CARTE

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| BACCARA'o BACCARAT | BASSETTA | BAZZIGA | BESTIA | BERLINA | BURRO |
| BIRIBIZZO | CARATELLA | CAMUFFO | CHEMIN DE FER | CONCINCINA | CASSETTA |
| COCCO | CONCHEN | CUCU' | DODICI PUNTI | DOMINO CON LE CARTE | ESCARTE'(BRISCOLA FRANCESE) |
| EPATANT | FARAONE | FOTT BALL STAR O TEMPO GOFFO | FLUSSATA | FANTE DI PICCHE | GOFFO |
| GAFFETTO | LANZICHENETTO | LASQUENET | MAZZETTI (ERBETTE) | MACAO O GIOCO DEL 9 | MAUS |
| MERCANTE | MERCANTE IN FIERA | MIGNON | MANS | NASO | NOVE E BACCARA' |
| PITOCCHETTO | PRIMIERA | PIATTELLO(35 MEDIATORE) | PASSA E MANCA 10 | POKER | PRONTO |
| PARIGLIA | PONSETTE | PASSATELLA | QUINDICI O DIAVOLO | RAMINO | RUBBLY |
| ROLLETTA | STOPPA | SETTE E MEZZO | SPILI | STOP | TOMBOLONE |
| TRENTA QUARANTA | TRENTUNO | TURCHINETTO | TURCHETTO | TRENTACINQUE | TAGLIARE |
| TRE CARTE | *TEXAS HOLD'EM O POKER TEXANO | UNDICI E MEZZO | VENTUN-PUNTO | ZECCHINETTA | |

*I predetti giochi potranno essere occasionalmente autorizzati con provvedimento Questorile per tornei a scopo dimostrativo senza alcun fine di lucro e premialità

BIGLIARDO

| | | | | |
|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| BATTIFONDO | BIGLIARDO INGLESE | BIGLIARDINO | BISMARCK | BIGLIA ALL'ANGOLO DELLE BUCHE CAROLINA |
| BACCARAT CON BIRILLI | BIGLIARDINO DETTO TIC TAC | BIRILLI A CANTONE | CAMPANELLO | |
| CARRETTILLA | GIARDINETTO | MACAO CON BIRILLI | MACAO CON BIGLIARDINO | NOVE |
| NAVE O MACAO | PONTE | PULLA | ROSSA BIANCA | ROSSA NERA |
| TRUCCO INGLESE | TROTTOLA | | | |

ALTRI GIOCHI

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| ALBERO IMPERIALE | APPARECCHI TIP. | ASTORIA | BAMAFFO | BULL | BERSAGLIO MOBILE |
| BIANCA O BELLA | BIANCA BIGLIARDINO AMERICANO | BUCHETTE | BALL | BLDOZER | CAVALLINI |
| CAROSELLO | CALLEVILLEBALLE | CYCLE | CARRA | DERBY LUXUS | DADI |
| DUPLEX | DETROIT | DIRIGIBILE | DIROTTO | FIERA | FOOT BALL STAR O TEMPO |
| GIBELLINO | GOMET | INDOVINELLO | IDEAL GRU MAGNETICHE | JUMBO | LOTTINO |
| LOTTERIA MERCANTILE | MORRA MUTA | METTOMETTO | *MORRA | PARI E DISPARI | PESCA REALE |
| PASSATELLA | PIRLA | POLO O BICICLETTA | ROTARY | ROTOR MONDIAL | ROLA TOP |
| RIFFA | ROYAL LUXUS | ROTAMINT | ROULETTE | ROLLINA | ROCKEL BALL |
| SUPER JUMBO | SLOT-MACHINES | SFERA GIGANTE | TOTOR | TESTA O CROCE | TOMBOLA |
| TRE NOCI | TRENO LAMPO | TORNELLO (PIRLA) | TRE PORTAFOGLI | TIRA AL BIANCO | TORPELLO |
| TENNIS BALL | TOCCO | UNIONE LUXUS | VIROTTO | | |

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO

Ai sensi dell'art.110, comma 3, l'installazione degli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui ai successivi commi 6 e 7, le cui caratteristiche sono di seguito indicate, è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi dell'art.86 e 88 del T.u.l.p.s., ovvero limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S., nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

Sono apparecchi idonei al gioco lecito:

1.1- Quelli da trattenimento o da gioco di abilità nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio e che hanno le seguenti caratteristiche (art.110 comma 6 T.u.l.p.s. *lettera a*):

- ✓ si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica *ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronici definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze*;
- ✓ il costo della partita non supera 1,00 euro;
- ✓ la durata minima di ciascuna partita è di 4 secondi;
- ✓ distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100,00 Euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 68 per cento delle somme giocate ;
- ✓ tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- ✓ gli apparecchi devono essere tutti obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art.14 bis, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 nr.640 e successive modificazioni.

1.2- Art.110 comma 6 T.U.L.P.S. *lettera b*):

- ✓ sono quelli facenti parte della rete telematica di cui all'art.14-bis, comma 4 del Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 nr.640 e successive modificazioni;
- ✓ il costo massimo della singola partita è pari a 10.00 euro, con una posta minima di gioco di 0.5 euro;
- ✓ si attivano con monete e/o banconote, tecnologie basate su sistemi di ticket, carte prepagate, conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card;
- ✓ la vincita massima consentita ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari ad euro 5000,00;
- ✓ le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 84 per cento delle somme giocate ;
- ✓ e' possibile la ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti;
- ✓ i giochi offerti non devono risultare lesivi del buon costume e devono prevedere un funzionamento in modalità demo, che assicuri l'esemplificazione delle regole di gioco.

2.1- Quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua capacità fisica, mentale o strategica che hanno le seguenti caratteristiche (Art.110 comma 7 *lettera a*) T.U.L.P.S.):

- ✓ si attivano solo con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore , per ciascuna partita ad 1,00 euro;
- ✓ distribuiscono direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.In tal caso il valore complessivo di ogni premio non dovrà essere superiore a 20 volte il costo della partita.

- 2.2- Quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, che hanno le seguenti caratteristiche (art.110 comma 7 lettera c) T.U.L.P.S):
- ✓ il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro oppure l'accesso al gioco può essere regolato senza l'introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
 - ✓ la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore;
 - ✓ possono distribuire tagliandi direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita.

SI PRESCRIVE

- 1- E' vietato l'uso di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art.110, comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. ai minori degli anni 18.
- 2- E' vietato l'uso di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art.110, comma 7 lettera a) e c) del T.U.L.P.S. ai minori degli anni 16.
- 3- E' vietato agli esercenti che abbiano in uso apparecchi per il gioco lecito di cui all'art.110, comma 7 del T.U.L.P.S., pagare di propria iniziativa, premi in denaro a fronte degli oggetti distribuiti dagli apparecchi di cui alla lettera a) o dei punteggi raggiunti con gli apparecchi di cui alla lettera c).
- 4- E' vietata la pratica delle scommesse.
- 5- E' vietato mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalla competente autorità.
- 6- E' vietata la pratica del gioco d'azzardo.
- 7- E' vietata l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici o semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo. Tali sono quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ad euro 100,00, escluse le macchine vidimatrici per giochi gestiti dallo Stato.
- 8- E' vietato l'utilizzo di telecomandi o altri sistemi idonei a concretizzare o agevolare l'impiego illecito degli apparecchi o congegni da divertimento o intrattenimento.
- 9- E' vietato dotare i singoli apparecchi o congegni di meccanismi di conversione delle banconote in moneta metallica.

Si prescrive inoltre che tutti i congegni o gli apparecchi di cui sopra dovranno essere muniti di *targhetta recante il codice identificativo assegnato* (riportato sul nulla osta) *avente requisiti di immodificabilità, inalterabilità e intrasferibilità, inoltre dovranno essere dotati di:*

- a) nulla osta per *la messa in esercizio e nulla osta di distribuzione* (in originale) e della Targhetta riportante il numero di matricola, il tipo, la marca ed il nominativo del costruttore;
- b) scheda tecnica esplicativa delle caratteristiche della memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza propri di ciascun apparecchio o congegno, predisposta dai produttori o importatori.

In particolare, si richiama l'attenzione e l'applicazione della Legge Regione Emilia Romagna nr.5/2013 e successive modificazioni, nonché della Delibera Giunta Regionale nr.831 del 12/06/2017, con particolare riferimento alla previsione che gli orari di esercizio e di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110, comma 6 e 7 R.D. 773/1931 sono disciplinati dai Comuni dei luoghi ove sono ubicate le sedi delle sale giochi o scommesse o esercizi pubblici e commerciali ove si svolge l'attività di gioco.

La presente tabella deve essere esposta in luogo ben visibile, in tutte le sale da gioco e negli esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco.

Nelle sale da biliardo deve essere altresì esposto, in modo visibile, il costo della singola partita ovvero quello orario.

L'anzidetta elencazione ha carattere meramente esemplificativo e quindi suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

La presente tabella sostituisce quella redatta in data 25/03/2019

Piacenza 02 Ottobre 2019

IL QUESTORE
(Cstuni)

/ea